



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2014, proposto dalla società Karlvinz s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del decreto prot. ufficiale n.8759 del giorno 8 marzo 2013 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica avente ad oggetto la misura definitiva del contributo economico a favore della impresa ricorrente .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Karlvinz, che opera nel campo del commercio al dettaglio ed all'ingrosso di pesce, in data 24 marzo 1998 ha avanzato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un finanziamento a sostegno dell'avvio di un'attività produttiva ai sensi della legge n. 488/1992. Con DM n. 70684 del 3 marzo 1999 è stato concesso in via provvisoria all'impresa un contributo in conto capitale di € 1.099.278,25, commisurato ad un programma di investimenti fissi ammessi in via provvisoria per € 1.824.125,77 da erogarsi in 3 quote annuali costanti di € 366.42617.

Il programma di investimenti finanziato era finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto per la conservazione e lavorazione di pesci, crostacei e molluschi .

La Banca concessionaria, Mediocredito Lombardo s.p.a., ha proceduto alla liquidazione per SAL delle prime due quote costanti di contributo per come determinate dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

In data 5 dicembre 2002 l'impresa ha inviato alla banca la documentazione finale di spesa.

La Banca concessionaria ha redatto la relazione sullo stato finale del programma di investimenti ed ha definito l'ammontare delle agevolazioni concedibili nella somma di € 965.760,00.

Il Ministero in data 11 giugno 2004 ha provveduto alla nomina della Commissione per l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti.

In data 31 ottobre 2012 il Ministero ha comunicato l'avvio della procedura di rideterminazione del Contributo, che faceva propri gli esiti degli accertamenti condotti dalla Commissione di accertamento, secondo cui non risultavano ammissibili a contributo spese per un totale di € 175.096,44: veniva, pertanto, rideterminato il contributo concedibile in via definitiva in € 872.497,11, con conseguente recupero di € 93.262,89 da effettuarsi a carico della impresa beneficiaria.

Il successivo Decreto di Concessione definitiva (DM prot. Ufficiale n. 8759 del 8.3.2013_e Prot. Interno n. 0000026 del 10/01/20U), emanato sulla base della Relazione Monografica, ha quindi determinato in via definitiva il contributo riconosciuto per come indicato nella relazione stessa, disponendo

2. Il decreto di concessione in parola è stato impugnato dalla società Karlvinz dinanzi al Tribunale di Locri il quale con ordinanza resa in data 11 gennaio 2014 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.

La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria che declinava la giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

3. Con il ricorso in esame, proposto in riassunzione del precedente giudizio proposto dinanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, la società Karlvinz impugna il decreto – indicato in epigrafe - di concessione definitiva del contributo riconosciuto a suo favore che è risultato inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

A sostegno del proposto gravame, la società ricorrente formula articolati motivi di ricorso nei quali deduce, per più versi, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

3.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli da 7 a 10 della L.241/90 poiché l'amministrazione procedente non avrebbe tempestivamente dato comunicazione alla interessata delle iniziative

intraprese nei suoi confronti e non avrebbe consentito una adeguata partecipazione al procedimento.

Il motivo non è fondato.

Le dedotte violazioni degli articoli 8, 9 e 10 della L.241/90 sono formulate in maniera generica e dunque risultano inammissibili.

Quanto alla violazione dell'art. 7 della stessa legge, essa non è configurabile.

Nel caso di specie, infatti, alcun avviso di avvio di procedimento doveva essere comunicato alla parte interessata.

Il procedimento per l'erogazione dei finanziamenti è, infatti, tipicamente ad iniziativa di parte con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2 della L.241/90, a tale istanza consegue come effetto legale l'avvio del procedimento da parte della amministrazione.

La giurisprudenza, peraltro, è costante nel ribadire che la funzione della comunicazione di avvio del procedimento risponde alla ratio di evitare che il destinatario dell'atto sia colto "a sorpresa" dai suoi effetti. (Tar Reggio Calabria, sent. 526 del 7 giugno 2016; Cons. St., sent. 2507 del 26 maggio 2017)

E' evidente che un tale effetto sorpresa non sia rinvenibile in tutti quei casi in cui l'avvio del procedimento sia sollecitato dalla parte interessata.

3.2 Con il secondo motivo di ricorso, la società Karlvinz deduce la erroneità dei conteggi e delle valutazioni effettuate dalla amministrazione e che hanno determinato una riduzione dell'importo ad essa erogato.

In particolare, secondo la prospettiva della ricorrente, i tagli sulle spese sarebbero stati effettuati a seguito di valutazioni generiche che non hanno tenuto conto delle precise indicazioni contenute nei prospetti predisposti dall'interessata.

Anche tale censura deve essere respinta.

Il provvedimento di rideterminazione del contributo ha fatto proprie le risultanze svolte in fase istruttoria dalla banca concessionaria e dalla commissione ministeriale di accertamento secondo i parametri di pertinenza e congruità della spesa.

Tali criteri sono stati specificati in giurisprudenza con le seguenti precisazioni:

- il criterio della pertinenza riguarda le spese che attengono allo specifico investimento e che hanno una destinazione finalizzata esclusivamente ad esso (non sono ritenute pertinenti le spese *relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.* C.G.A.R.S ord. coll. 292/09);

- il criterio della congruità riguarda l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

3.2.1 Dall'esame degli atti depositati in giudizio dalle parti, ritiene il Collegio che non emergono elementi sintomatici di una macroscopica erroneità nella valutazione dei fatti, tale da giustificare un sindacato di annullamento sul potere tecnico discrezionale esercitato dalla amministrazione.

Ed invero, i tagli operati in sede di rideterminazione dell'importo da erogare sono stati effettuati proprio tenendo conto dei criteri di congruità e pertinenza enunciati.

Così, risulta che effettivamente non potevano essere ritenute pertinenti le spese relative alla realizzazione di "opere murarie" relative ad un locale adibito alla "vendita al dettaglio" di mq. 108 ovvero la voce relativa all'acquisto di "macchinari, impianti e attrezzature" ridotte in proporzione alle voci relative ad attività di commercio non facenti parte della produzione aziendale.

3.3 Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell'art. 2 della L. 241/90 in particolare per la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato dopo un lungo lasso di tempo e quando ormai nell'interessata sia era formato il legittimo affidamento sulla spettanza di un importo maggiore rispetto a quello decretato con il provvedimento finale.

La censura non può essere condivisa.

Non può essere invocata dalla parte interessata la lesione del principio di legittimo affidamento per la specifica ragione che il procedimento per la erogazione del contributo fisiologicamente prevede una prima fase di erogazione provvisoria ed una seconda, di erogazione definitiva, cui si giunge a seguito di puntuali verifiche sulla reale spettanza del beneficio e sulla ammissibilità di ciascuno dei costi indicati dalla impresa.

Non è dunque ipotizzabile che la società sia indotta a ritenere come definitiva la liquidazione iniziale disposta a suo favore che, secondo la legge, ha natura temporanea consolidandosi solo all'esito del procedimento di verifica.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso nel suo complesso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso n. 487 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Maria Tropiano, Presidente FF

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Filippo Maria Tropiano

IL SEGRETARIO